



RG 42/2026 L.G.

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**IL TRIBUNALE DI PARMA**

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott. Marco Vittoria Presidente

dott. Enrico Vernizzi Giudice rel.

dott. Angela Casalini Giudice

nel giudizio n. 82-1/2026 reg. P.U. per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale  
promosso da

HOMSSI EL MOSTAFA (HMSLST71A01Z330I) , INCOLLÀ ANTONIO  
(NCLNTN60B12M204J), MAZZA DEVIS (MZZDVS70P30F463S) e PALO  
DOMENICO (PLADNC62B18F481V) con il patrocinio dell'avv. PATRIZIA MAMMONE  
(MMMPRZ69B51H9260) ed elettivamente domiciliati in Parma, Vicolo dei Mulini n. 6,  
presso lo studio del difensore;

**RICORRENTE**

nei confronti di

PRECAST DESIGN AND SERVICE SRL (02959320348) già RUBERA  
PREFABBRICATI SRL, con sede in 00173 Roma, Viale Antonio Ciamarra n. 259;

**RESISTENTE**

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

oggetto: apertura della liquidazione giudiziale.

letto il ricorso proposto per l'apertura della liquidazione giudiziale di PRECAST DESIGN  
AND SERVICE SRL già RUBERA PREFABBRICATI SRL;



osservato che non risulta pendente un procedimento di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza;

sentito il difensore della ricorrente all'udienza fissata ex art. 41 CCII e verificata la regolare instaurazione del contraddittorio ( notifica a mezzo PEC da parte della Cancelleria in data 14 maggio 2026);

esaminata la documentazione allegata e le informazioni acquisite ex art. 42 CCII;

considerato che, a norma di quanto disposto dall'art. 28 CCII il trasferimento del centro degli interessi principali non rileva ai fini della competenza quando è intervenuto nell'anno antecedente al deposito della domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza o di apertura della liquidazione giudiziale. o controllata e che, pertanto, questo Tribunale è competente ai sensi dell'art. 27 co. 2 e ss. CCII atteso che il ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale è stato depositato in data 12 maggio 2026 e la debitrice ha avuto il centro dei propri interessi principali nel circondario di Parma fino al 18 settembre 2025, data di iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera ( atto a ministero Notaio GIOVANNI VACIRCA del 3 settembre 2025, rep. 179187; racc. 85538) con cui ha modificato la denominazione sociale di RUBERA PREFABBRICATI SRL in PRECAST DESIGN AND SERVICE SRL ed ha trasferito la sede sociale da Montechiarugolo (PR), via Parma n. 84, in Roma (RM), viale Antonio Ciamarra n. 259;

valutato che la debitrice è soggetta alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale, ai sensi dell'art. 121 CCII, in quanto imprenditore esercente, tra l'altro, attività di ; *“fabbricazione, commercio e posa in opera di prodotti in calcestruzzo”*;

rilevato che ai fini dell'apertura della liquidazione giudiziale di un imprenditore commerciale devono sussistere contemporaneamente le seguenti condizioni:

- a) ammontare dei debiti scaduti e non pagati superiore ad € 30.000,00 ex art. 49 co. 5 CCII;
- b) mancata dimostrazione del possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2 co. 1 lett. d) CCII;
- c) sussistenza dello stato di insolvenza;



a) considerato che all'esito dell'istruttoria è riscontrabile che l'impresa ha un indebitamento superiore alla soglia di cui all'art. 49 co. V CCII;

b) rilevato che dagli atti acquisiti nel corso dell'istruttoria non è emerso il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2 co. 1 lett. d) CCII: i dati dei bilanci al 31 dicembre 2024 ed al 31 dicembre 2023 evidenziano valori ben superiori alle soglie indicate dalla suddetta disposizione ( il solo debito erariale ammonta ad € 1.455.247,69; si veda al riguardo informativa AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE del 14 maggio 2026 alla voce "Totale residuo al netto dell'importo sospeso");

c) osservato che lo stato di insolvenza è definito dall'art. 2 co. 1 lett. b) CCII come "lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni", dando così continuità alla definizione elaborata dalla giurisprudenza nel vigore della precedente legge fallimentare che lo ravvisava "quando l'imprenditore non è in grado di adempiere regolarmente, tempestivamente e con mezzi normali alle proprie obbligazioni, per essere venute meno le condizioni di liquidità e di credito nelle quali deve trovarsi un'impresa commerciale, anche se l'attivo superi eventualmente il passivo e non esistano conclamati inadempimenti esteriormente apprezzabili" (cfr. ex multis Cass. n. 7252/2014); orbene, nella vicenda in esame sussistono i presupposti e le condizioni per l'apertura della liquidazione giudiziale in considerazione della grave situazione di dissesto in cui versa la debitrice, evincibile nel caso concreto: a) dagli inadempimenti denunciati in atti; b) dall'esistenza di debiti erariali per € 1.455.247,69; v. informativa AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE del 14 maggio 2026 alla voce "Totale residuo al netto dell'importo sospeso"); c) dall'esistenza di debiti verso INPS per € 41.600 circa ( V. certificazione dei debiti contributivi INPS del 27 maggio 2026 con riguardo al credito non affidato all'Agente della Riscossione) ; d) dalla presenza di plurime esecuzioni definite o pendenti nel corso del biennio anteriore alla domanda di apertura della liquidazione ( V. informativa Cancelleria Esecuzioni del 16 maggio 2026); e) dai plurimi decreti ingiuntivi ( D.I. 293/2024 - R.G. Lav. 1072/2024 su ricorso di



IMO JOSHUA OKAFOR; D.I. n. 145/2025 – R.G. LAV. n. 447/2025 su ricorso di ABBONATO MARCO; D.I. n. 27/2025 – R.G. LAV. n. 68/2025 su ricorso di MILIZIA MARA; D.I. n. 83/2025 – R.G. LAV. n. 239/2025 su ricorso di MILIZIA MARA ) emessi dall'intestato Tribunale nei confronti della resistente nel biennio anteriore alla domanda di apertura della liquidazione giudiziale ( v. informativa Cancelleria Lavoro del 10 giugno 2026); f) dalla presenza di protesti ( v. visura protesti allegata alla visura CCIAA in atti): g) dalla condizione di inattività della resistente; elementi che inducono a ritenere come la resistente non sia in condizione di provvedere con mezzi ordinari al regolare e tempestivo adempimento delle obbligazioni assunte;

ritenuto di indicare come curatore la dott.ssa ROSELLA ZANETTINI, professionista in possesso dei requisiti di cui agli artt. 356 e ss. CCII ;

P.Q.M.

visti ed applicati gli artt. 49 e 121 CCII,

DICHIARA

l'apertura della liquidazione giudiziale di PRECAST DESIGN AND SERVICE SRL (02959320348) già RUBERA PREFABBRICATI SRL, con sede in 00173 Roma, Viale Antonio Ciamarra n. 259 in persona del legale rappresentante pro tempore RUBERA SALVATORE (RBRSVT76M05F258W);

NOMINA

Giudice Delegato il dott. Enrico Vernizzi ;

NOMINA

Curatore la dott.ssa ROSELLA ZANETTINI (ZNT RLL 60T51 G337T) con studio in VIA CESARE PAVESE 9 43029 TRAVERSETOLO (PR) professionista in possesso dei requisiti di cui agli artt. 356 e ss. CCII;

ORDINA

al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi



precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39 CCII;

#### STABILISCE

che l'adunanza, in cui si procederà all'esame dello stato passivo, abbia luogo davanti al Giudice Delegato, nella residenza del Tribunale, il giorno 30 settembre 2026 ore 11.00;

#### ASSEGNA

ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per la presentazione delle domande di insinuazione, con le modalità di cui all'art. 201 CCII;

#### AUTORIZZA

Il Curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile: 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari; 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi; 3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni; 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti; 5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;

#### ORDINA

che il curatore proceda, secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, all'apposizione dei sigilli sui beni mobili che si trovino presso la sede principale dell'impresa nonché su tutti gli altri beni dei falliti, ovunque essi si trovino, a norma dell'art. 193 CCII e che provveda, quindi, alla redazione dell'inventario ex art. 195 CCII;

#### ORDINA

che la presente sentenza venga comunicata e pubblicata ai sensi dell'art. 45 CCII.

Parma, 1 luglio 2026

Il Giudice rel.

Dott. Enrico Vernizzi

Il Presidente

Dott. Marco Vittoria



